



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/07/2009

=====

ADDI' 27/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPETELLI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 598

Oggetto:

Indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 23 Marzo 2009, n. 4 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati".



538 27 LUG. 2009 *82*

OGGETTO: Indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati".

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
- VISTO** lo Statuto della regione Lazio;
- VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 6 Settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;
- VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 20 Marzo 2009, Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 9 del 17 giugno 2009 "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)".
- VISTO** in particolare l'art. 5 del richiamato regolamento il quale, al comma 13, stabilisce che "la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, acquisito il parere del Comitato istituzionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), indicazioni per l'erogazione da parte delle province delle prestazioni dirette, sulla base dei seguenti criteri:
- omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;
 - tempestività della liquidazione;
 - ampia diffusione dei punti e dei servizi per l'accesso alle erogazioni;
 - facilitazione dell'accesso;
 - adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla legge;
 - gratuità per i beneficiari delle prestazioni.
- VISTO** che l'articolo 11 del citato regolamento disciplina la gestione del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, prevedendo,
- al comma 1 che "Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare: a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge; c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla



Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici; d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge;

- al comma 2 che "Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale è destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale può essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d)"
- al comma 3 che "per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2"
- al comma 4 che "Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.";

VISTE

Le indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati" contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

ACQUISITO

il parere positivo espresso secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 13 del regolamento regionale 9/2009 dal Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della LR n. 38 del 1998, nella seduta del 10 luglio 2009, in ordine alle indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009;

RITENUTO

di approvare le indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATA

la necessità di dare immediata attuazione ai provvedimenti normativi più volte richiamati e afferenti il reddito minimo garantito;

CONSIDERATO

necessario avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l'erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all'art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di un soggetto qualificato che affianchi la Regione nelle attività gestionali relativamente alle richieste dell'anno 2009;

ATTESO

che Poste Italiane S.p.A ha una specifica esperienza nella gestione di soluzioni di elevata complessità nell'ambito della semplificazione e dell'ottimizzazione dei processi organizzativi e funzionali delle PP.AA., anche grazie alla diffusione dei propri uffici che coprono l'intero territorio regionale, garantendo la copertura anche delle aree periferiche più disagiate;

CONSIDERATO

che Poste Italiane S.p.A ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle Province e ai Comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;



538 27 LUG. 2009 *PK*

RITENUTO

necessario per le motivazioni su esposte avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l'erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all'art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per la gestione delle attività summenzionate relativamente alle richieste dell'anno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO

che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provvederà con il Fondo regionale di cui all'articolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non è soggetto a procedure di concertazione;

all'unanimità,

DELIBERA


Per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante del dispositivo,

1. di approvare le indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l'erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all'art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per le attività gestionali relativamente alle richieste dell'anno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provvederà con il Fondo regionale di cui all'articolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;

La presente deliberazione è attuata mediante provvedimenti dei Dirigenti regionali competenti per materia.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


Allegato 1.doc

ROMA 30 LUG. 2009



ALL...
DEL 27 LUG, 2009
Allegato 1



Il Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro", riunito il 10 luglio 2009 e presieduto dall'Assessore regionale a Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili dott.ssa Alessandra Tibaldi,

Ritenuto necessario definire e convenire modalità operative attraverso le quali attuare la legge regionale n. 4 del 2009 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), nonché il Regolamento di attuazione ed integrazione n. 9 del 2009, ricercando soluzioni dirette ad assicurare la massima efficacia e rapidità degli interventi,

Esprime parere favorevole


rispetto alla soluzione esecutiva per l'applicazione delle norme richiamate descritta di seguito, che assume la forma di

Accordo

in sede di Comitato istituzionale regionale

1. Nella descrizione della proposta esecutiva si utilizzano le seguenti definizioni:
 - a. Legge regionale, per la Legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati);
 - b. Regolamento regionale, per il Regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 9 "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)";
 - c. Fondo regionale, per il Fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 9 del Regolamento regionale
 - d. Comuni, per i Comuni capifila dei distretti socio-sanitari cui appartiene il Comune di residenza dei richiedenti, nonché, per il Comune di Roma, i Municipi di residenza dei richiedenti.
2. La Regione Lazio mette a disposizione delle Province e dei Comuni un servizio di supporto tecnico, i cui termini sono precisati nell'Allegato B, per l'esercizio delle loro competenze nell'ambito dell'attuazione della legge regionale n. 4 del 2009.
3. Il servizio di supporto tecnico opera rispetto alle attività di predisposizione della modulistica, raccolta ed analisi delle richieste, erogazione dei benefici.

*Questo documento su
comparsa del 8 pp ed
è conforme all'originale*

- 
4. Il servizio di supporto tecnico è finalizzato a facilitare l'esercizio delle competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni sulla base del modello definito dalla L.R. n. 4 del 2009 e dal successivo regolamento attuativo.
 5. Al fine di precisare e condividere il flusso del processo di raccolta, esame e gestione delle richieste, nonché di approvazione delle graduatorie, così come derivante dalla Legge regionale, dal Regolamento regionale e dal presente Accordo si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.
 6. La Regione si fa carico degli oneri relativi alla messa a disposizione del servizio di supporto tecnico di cui all'allegato B, mediante l'utilizzo del Fondo regionale nei termini di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento regionale.
 7. Ad eccezione di quanto stabilito al precedente punto 6, la quota del Fondo regionale destinata alle attività di assistenza tecnica individuate all'art. 11, c. 1, lett. b del Regolamento, nei limiti ivi previsti all'articolo 11, c. 3, è ripartita fra le Province secondo i seguenti criteri:
 - a. quanto al 50%, in quote fisse eguali per ogni Provincia,
 - b. quanto al 25% in ragione della popolazione residente in ogni Provincia,
 - c. quanto al 25% in ragione della percentuale di disoccupati di ogni Provincia rispetto ai disoccupati nella Regione.

Il Comitato istituzionale regionale riconosce, inoltre, che le risultanze derivanti dalla prima fase di attuazione della legge regionale, anche relative alle modalità operative di carattere sperimentale sulle quali interviene il presente accordo, saranno oggetto di specifica valutazione e potranno informare eventuali adeguamenti di carattere normativo o regolamentare sul reddito minimo garantito.



allegato A.doc





Reddito minimo garantito

(L.R. n. 4 del 2009 e Regolamento regionale n. 9 del 2009)

Flusso del processo di raccolta, esame e gestione delle richieste, nonché di approvazione delle graduatorie, così come derivante dalla Legge regionale, dal Regolamento regionale e dall'Accordo in sede di Comitati istituzionale regionale del 10 luglio 2009

1. La modulistica per la presentazione delle richieste di accesso al reddito minimo garantito, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale, dal regolamento regionale e dalla DGR n. 426 del 29 maggio 2009, è messa a disposizione dalla regione Lazio attraverso Poste italiane.

La modulistica è reperibile nei seguenti punti di distribuzione:

- a. i Comuni capifila dei distretti sociosanitari della regione Lazio, nonché, per il Comune di Roma, i Municipi,
 - b. Uffici di Poste italiane della Regione Lazio.
2. Le richieste devono essere consegnate in via esclusiva ai Comuni capifila dei distretti sociosanitari della Regione Lazio, ovvero, per il Comune di Roma, ai Municipi. Le richieste sono consegnate sulla base della residenza del richiedente al Comune o al Municipio individuato nel primo periodo territorialmente competente. Sono ammesse all'istruttoria solo le domande consegnate entro la data di scadenza per la presentazione delle richieste. Nelle richieste è precisato l'impegno da parte dei richiedenti di produrre la documentazione relativa alle dichiarazioni autocertificate all'atto della stipula del patto di servizio presso i Centri per l'impiego. La modulistica precisa altresì il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato il Patto di servizio e fornita la documentazione (per esempio, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio degli ammissibili sui siti web delle Province).
 3. Gli Enti individuati al punto 2 rilasciano ricevuta della consegna delle richieste direttamente ricevute.
 4. Le richieste possono essere altresì indirizzate agli Enti della lettera B mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono ammesse all'istruttoria solo le domande pervenute entro la data di scadenza per la presentazione delle richieste.
 5. Gli Enti di cui al punto 2 consegnano le richieste ricevute a Poste italiane entro il termine previsto dal Regolamento regionale, articolo 5, c. 1, , e secondo le modalità definite nell'allegato B.
 6. Poste italiane, entro 8 giorni dal termine del punto 5. consegna alle Province:





- a. le richieste ricevute, comprensive degli allegati richiesti;
 - b. l'elenco delle richieste per ordine di punteggio;
 - c. l'elenco delle richieste ritenute non ammissibili per ragioni formali.
7. Le Province predispongono la graduatoria provvisoria di cui all'articolo 5, comma 6 del Regolamento regionale nei termini ivi previsti.
 8. Al fine di quanto previsto al punto 7 le Province utilizzano l'elenco, in ordine di punteggio trasmesso da Poste Italiane, di cui al punto 6, lettera b e verificano le dichiarazioni fornite dai richiedenti ammissibili e finanziabili. Le Province stipulano attraverso i propri Centri per l'Impiego con i soggetti per i quali siano state positivamente esperite le procedure del primo periodo. Le richieste sono finanziabili nei limiti delle quote del Fondo regionale ripartite fra le Province secondo quanto previsto all'articolo 6 del Regolamento regionale.
 9. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, dell'esame di eventuali ricorsi e dell'adozione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 5, comma 9 del regolamento regionale, le Province comunicano a Poste italiane l'elenco dei beneficiari e l'ammontare complessivo e mensile accordato ad ognuno di essi.
 10. Le Province effettuano le altre comunicazioni previste dall'articolo 5 del regolamento, comprese quelle ai richiedenti non finanziati ed ai richiedenti non ammessi.
 11. Poste italiane comunicano ai richiedenti l'esito di cui al punto 9, precisando, nel caso degli ammessi e finanziati, le modalità di erogazione del beneficio.
 12. La comunicazione effettuata da Poste Italiane sarà realizzata sulla base di un modello definito concordemente con le Province.
 13. Le Province comunicano per via telematica a Poste italiane le eventuali modifiche all'elenco dei beneficiari ed agli importi riconosciuti determinati sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento regionale.
 14. Entro dieci giorni dalla firma della convenzione fra Regione Lazio e Poste Italiane è costituito un Comitato di accompagnamento composto da rappresentanti della Regione, di Poste italiane, di ognuna delle Province laziali, nonché da due rappresentanti nominati dall'Anci Lazio.



A.I.B.

Posteitaliane

Regione Lazio Reddito minimo garantito

Proposta processo di gestione istanze



Premessa

Nell'ambito dell'intervento previsto a seguito della Legge Regionale "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati" del 4 marzo 2009, Poste Italiane mette a disposizione i suoi asset e know-how per la:

1. raccolta delle richieste di accesso al sostegno e dei connessi dati;
2. pre-istruttoria dei beneficiari al contributo;
3. erogazione degli importi ai beneficiari, come da elenchi trasmessi dalle Province (graduatorie).

Posteitaliane



FASE 1, raccolta informazioni

Posteitaliane
Centro Stampa

Predisposizione e Distribuzione kit

- Stampa il kit (busta + modello in duplice copia su carta chimica) per richiedere il sostegno.
- Distribuisce i kit secondo il piano indicato dalla Regione (800 U.P. e/o Comuni e Municipi indicati nella legge/regolamento Regionale)

Cittadino

Presentazione domanda

- Preleva il kit in Ufficio Postale e/o nei Comuni/Municipi indicati dalla Regione
- Compila la domanda, Separa la copia ed inserisce in busta l'originale del modello.
- Consegna la busta chiusa nei termini indicati dal regolamento regionale.

U.R.P. Comune / Municipio

Accettazione richiesta

- Accettazione del modello di richiesta.
- Predisposizione Raccomandata fino a 20kg per l'invio al Centro Servizi Poste.



Posteitaliane
Centro Servizi

Acquisizione modulistica e invio dati

- Pick-up negli 83 U.R.P. dei Comuni/Municipi.
- Apertura plichi e separazione modulo di richiesta per provincia.
- Acquisizione dati tramite Data Entry ed OCR/ICR
- Acquisizione Immagini da cartaceo
- Correzione manuale delle pratiche con lettura ottica non andate a buon fine
- Segnalazione modelli incompleti alle Province con db separato
- Generazione ed invio alle 5 Province della "Graduatoria" da validare (data base dei potenziali beneficiari ordinati in base ai punteggi previsti dal regolamento attuativo della L. R.)
- Inserimento delle pratiche lavorate in scatole per la restituzione a ciascuna Provincia

Posteitaliane





FASE 2, erogazione contributi

<p>5 Province del Lazio</p> <p>Pubblicazione Graduatoria e invio flusso per stampa Mailing</p>	<p>ATTIVITA' DI BANCOPOSTA</p>	<p>Posteitaliane Centro Stampa</p>	<p>5 Province del Lazio</p>	<p>Posteitaliane Ufficio Postale</p>
<p>➤ Ricezione del DB "Graduatoria da validare"</p> <p>➤ Verifiche sui requisiti dei richiedenti presenti.</p> <p>➤ Validazione graduatoria provinciale degli aventi diritto al contributo.</p> <p>➤ Pubblicazione della graduatoria.</p> <p>➤ Invio file verso Poste Italiane contenente nominativi in graduatoria e relativi indirizzi per l'invio di una comunicazione cartacea.</p> <p>➤ Accredito somme del fondo per reddito minimo garantito su un "conto corrente padre"</p>	<p>➤ Provvede al setting del collegamento Host To Host tra le 5 province del Lazio e i sistemi BP adibiti all'invio dei bonifici.</p> <p>➤ Fornitura tracciati record per inoltrare disposizioni bonifico domiciliato pagabili in circolarità</p>	<p>➤ Poste Italiane riceve il flusso e spedisce agli aventi diritto una lettera prioritaria per comunicare l'esito positivo della richiesta.</p>	<p>➤ Inserimento dati graduatorie nei tracciati record necessari all' inoltramento delle disposizioni bonifico domiciliato.</p> <p>➤ Firma dell'ordine mensile di avvio a mezzo collegamento Host to Host delle disposizioni di bonifico domiciliato.</p>	<p>➤ Al cittadino appartenente alla graduatoria viene effettuato il pagamento.</p> <p>➤ Fornitura a ciascuna provincia di idonee reportistiche Mensili sui bonifici domiciliati (pagati, non pagati ecc....).</p>
<p>Spedizione Mailing ok</p>	<p>Spedizione mensile flusso bonifici domiciliati</p>	<p>Pagamento a cittadino dell'importo di RMG</p>		

Posteitaliane

